

N. R.G. 2024/2011



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

1187 Sent  
13

2024 R. Con  
11

6145 Cron

2053 Rer

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Dario Papa        | Presidente       |
| dott. Nicola Cosentino  | Giudice Relatore |
| dott. Ida Maria Chieffo | Giudice          |

OGGETTO  
azione di risarcimento

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024/2011 promossa da:

**FALLIMENTO della società CARROZZERIA ANTONIO MINONZIO S.r.l. in liquidazione** (C.F. 00194750121), in persona del suo Curatore, con il patrocinio dell'avv. GIARDINI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA VERATTI, 3 21100 VARESE presso il difensore avv. GIARDINI MAURO

ATTORE

contro

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASILICO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in VIA STAURENGHI, 37 21100 VARESE presso il difensore avv. BASILICO AUGUSTO.

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEGORARO MATTEO e dell'avv. PROFITA SELENE, elettivamente domiciliato in SALTRIO, presso lo studio del difensore avv. PROFITA SELENE

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARASCIULO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA F. APRILE, 5 21100 VARESE presso il difensore avv. MARASCIULO DOMENICO

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRABUCCHI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in VIA SANVITO SILVESTRO, 40 21020 VARESE presso il difensore avv. TRABUCCHI GIANCARLO

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARCONATI, 51 2100 VARESE presso il difensore avv. BIANCHI ELENA

[redacted] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSTICCO PAOLO e dell'avv. BONOMI LUIGI (BNMLGU61L29L682D) VIA ORRIGONI, 6 21100 VARESE, elettivamente domiciliato in VARESE presso lo studio del difensore avv. BONOMI LUIGI

CONVENUTI

M

[REDACTED] sottoscrittori della polizza n. 1600851 (C.F. ),  
rappresentati come in atti, con il patrocinio dell'avv. PEROTTO ANTHONY, dell'avv. ZUCCA  
MICHELE, MANCINI ANTONIO e BOTTINELLI MARIA ANNA, elettivamente domiciliati in  
VARESE, presso lo studio del difensore avv. BOTTINELLI MARIA ANNA

[REDACTED] sottoscrittori della polizza n. 1727921 (C.F. ),  
rappresentati come in atti, con il patrocinio dell'avv. BONACINA MASSIMILIANO SERGIO

TERZI CHIAMATI

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati.

### Motivazione

Il fallimento attore propone azione di responsabilità degli amministratori e liquidatori della società fallita chiedendo il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 146 l.f., per i seguenti fatti:

- nel bilancio al 31.12.2004 gli amministratori all'epoca in carica della società Carrozzeria Antonio Minonzio S.r.l. avrebbero effettuato un'opera di pulizia contabile la quale avrebbe fatto emergere ingenti perdite; in particolare, la forte svalutazione dei crediti, dovuta in parte alla definitiva appostazione a perdita e in parte alla svalutazione prudenziale di crediti (per un totale di € 9.437.126) e la ugualmente significativa svalutazione delle rimanenze (per un totale di € 3.808.819), producevano l'emersione delle gravissime perdite di cui è detto;
- con ricorso depositato in data 21.12.2004, la società, già posta in liquidazione volontaria con delibera del 27.4.2004, presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, offrendo ai creditori il pagamento integrale se prelatizi e in misura pari al 40% se chirografari; tale proposta concordataria non superava tuttavia il vaglio dell'omologa, ritenendo il Tribunale insussistenti le condizioni di ammissibilità della stessa (il decreto di rigetto dell'istanza di omologa del concordato porta la data del 26-28.4.2006);
- in data 10.7.2006, il contratto di affitto di azienda in precedenza stipulato con la società [redacted] quale affittuaria, con il quale era stato pattuito un canone di affitto stabilito in misura non inferiore a € 1.000.000 annui oltre iva, salvo migliore andamento del fatturato, veniva fatto oggetto di revisione, con la conseguenza che il canone veniva convenzionalmente ridotto a € 200.000, mentre la Carrozzeria Antonio Minonzio S.r.l. rinunciava al proprio credito per i maggiori canoni dovuti fino al 30.6.2006 a fronte della rinuncia di [redacted] a propri crediti reciproci; contestualmente, l'affittuaria [redacted] si impegnava ad acquistare l'azienda al prezzo di € 800.000;
- la successiva ulteriore proposta di concordato preventivo, fondata essenzialmente sulla riferita operazione di affitto e vendita dell'azienda, quale delineata nella scrittura del 10.7.2006, non veniva omologata a causa dell'intervenuta revoca del concordato ex art. 173 l.f., dovuta a sua volta al ritenuto carattere fraudolento del negozio del 10.7.2006 citato; seguiva il fallimento, dichiarato con sentenza del 22.11.2007.

Sulla scorta di tali fatti, sinteticamente riferiti, il fallimento muove una duplice e distinta azione:

- verso gli amministratori, susseguitisi nella carica fino alla messa in liquidazione della società, viene domandato il risarcimento del danno cagionato alla società con la mancata rilevazione di ingenti perdite, emerse solo a seguito della pulizia di bilancio operata in sede di redazione del bilancio 2004, danno identificato, in via principale, quale differenza secca tra passivo e attivo fallimentare e, in via subordinata, nel "minore importo rispetto al 40% di tutti i crediti chirografari, che la società di poi fallita aveva garantito al ceto creditorio chirografario", percentuale "vanificata proprio a causa della non corretta contabilizzazione delle svalutazioni dei crediti e del magazzino, ovviamente al netto di quanto, la procedura fallimentare dovesse loro distribuire"
- verso i due liquidatori, viene domandato il risarcimento del danno cagionato dall'operazione negoziale di revisione delle condizioni dell'affitto d'azienda e di rinuncia ai canoni non pagati e dovuti fino al 30.6.2006, quantificati in € 1.000.000.

\*\*\*

1. La domanda svolta contro gli amministratori.

Tutti i convenuti con la prima domanda [tale domanda] si sono difesi, preliminarmente, eccependo il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., riferibile a tutte le azioni che si fondano su rapporti sociali (primo comma) nonché alle azioni di responsabilità spettanti ai creditori sociali (secondo comma).

Nel corso del giudizio il fallimento attore ha sostenuto l'infondatezza della prescrizione assumendo che il *dies a quo* dal quale fare iniziare il decorso del termine quinquennale sarebbe stato quello della pubblicazione del decreto con il quale, in data 26-28.4.2006, il Tribunale aveva rigettato l'istanza di omologa del concordato proposto con ricorso depositato il 21.12.2004 (dunque la prima proposta concordataria).

In merito occorre richiamare il costante orientamento della S.C. in tema di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione promossa dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l.f..

Come è noto, il decorso del termine quinquennale di prescrizione prende inizio da momenti diversi a seconda che l'azione proposta sia quella sociale ovvero quella dei creditori sociali.

Ed infatti, nel primo caso, il *dies a quo* dovrebbe individuarsi nella data del fatto dannoso, mentre nel secondo caso dovrebbe invece collocarsi nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società si è manifestata ed esteriorizzata, giungendo a conoscenza dei creditori stessi.

In tal senso, v. Cass., Sez. I, **Sentenza n. 10378 del 21/06/2012**, secondo la quale: "le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze idonee ad attivare l'azione sociale, con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, cod. civ., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, e 9 gennaio 2006, n. 5)".

Orbene, ipotizzando che sia stata promossa un'azione sociale di responsabilità, individuato il fatto dannoso nella causazione dell'insufficienza patrimoniale della società debitrice, insufficienza occultata dalle false rappresentazioni contenute nei bilanci anteriori al 2004, appare evidente la consumazione della prescrizione in epoca ben anteriore a quella della notifica dell'odierno atto di citazione (aprile 2011). Infatti, il fatto dannoso si collocherebbe ovviamente in epoca anteriore alla corretta rappresentazione contabile della situazione patrimoniale della società, avvenuta al più tardi - secondo con la stessa prospettazione difensiva attorea - con la pubblicazione del bilancio al 31.12.2004, il quale evidenziava un patrimonio netto negativo di € 20.553.169.

Ravvisando invece un'azione dei creditori sociali, il *dies a quo* dovrebbe collocarsi non oltre l'approvazione del bilancio con il quale, a seguito della pulizia contabile di cui si è detto, è emersa ed è stata offerta a tutti i creditori la conoscenza delle condizioni patrimoniali della società, afflitte da gravi perdite e da erosione integrale del capitale. Il decorso del termine avrebbe allora avuto inizio con la data di pubblicazione del bilancio al 31.12.2004 (il bilancio in questione risulta pubblicato sul registro delle imprese in data 13.7.2005).

Nel caso di specie, peraltro, la conoscibilità da parte dei creditori dell'insufficienza patrimoniale della debitrice non risulta affidata unicamente al bilancio approvato e depositato, ma trova un ulteriore appoggio nella proposta concordataria di cui al ricorso

depositato in data 21.12.2004 ai sensi dell'art. 160 l.f.. L'ammissione del concordato fu decisa con decreto dell'11.1.2005 e la proposta fu poi discussa e approvata dai creditori, anche se, con decreto del 26-28.4.2006, il Tribunale negò l'omologa del concordato stesso.

Appare evidente che, nel momento in cui fu portata a conoscenza dei creditori una proposta concordataria che prevedeva una falcidia (nella specie del 60%) dei crediti chirografari, era manifesto e palese a tutti che il patrimonio della società proponente non era in grado di assicurare l'integrale pagamento di tutti i debiti.

La tesi difensiva del fallimento, la quale propone di prorogare l'emersione dell'insufficienza patrimoniale alla successiva decisione di diniego dell'omologa del concordato, non può essere condivisa proprio perché detta insufficienza era intrinseca alla stessa presentazione di una proposta di concordato con pagamento parziale dei chirografi.

Nemmeno è possibile accedere all'ulteriore argomentazione secondo cui nella specie ricorrerebbero tutti gli elementi costitutivi del reato e pertanto opererebbe la più lunga prescrizione prevista per il reato relativo.

Infatti, nell'atto di citazione il fatto costitutivo delle azioni svolte non viene identificato, quanto agli amministratori, in una condotta specificamente dolosa degli stessi, né sono introdotti e provati elementi oggettivi utili a delinearla, essendovi invece una prospettazione generica priva di riferimenti all'elemento soggettivo della condotta, da non potersi identificare senz'altro nel dolo (necessario, sia pure con diverse sfumature, per la configurazione dei reati di bancarotta).

La domanda svolta nei confronti degli amministratori va dunque rigettata.

2. La domanda svolta contro i liquidatori.

Quanto alla domanda proposta nei confronti dei liquidatori, la stessa individua in sostanza un atto di *mala gestio* nella stipula del negozio del 10.7.2006 e, in particolare, nella previsione concernente la rinuncia a pregressi crediti maturati.

In realtà, il negozio del 10.7.2006 presenta un contenuto complesso e delinea certamente profili riconducibili non semplicemente alla rimessione di debiti ma piuttosto alla transazione e appare funzionale al tentativo di riallocazione dell'azienda sociale sul mercato.

La riduzione del canone per il futuro e la rinuncia a crediti pregressi non paiono pertanto elementi sufficienti a provare il carattere imprudente o imperito dell'atto gestorio posto in essere dai liquidatori.

Va infatti osservato che la riduzione del canone, pur se molto consistente, avrebbe potuto ricollegarsi e giustificarsi con l'andamento negativo dell'attività aziendale e con la prospettiva di dover fare i conti con il possibile recesso dell'affittuario dal contratto stesso (ormai divenuto non conveniente), con definitiva e irreversibile cessazione dell'attività e perdita totale del valore aziendale. Tale ipotesi non è stata esclusa dalle allegazioni dell'attore, il quale non ha provato che la riduzione del canone fosse ingiustificata.

Ed anzi, dalla relazione del consulente del P.M. allegata in atti, emerge chiaramente che l'attività aziendale era intrinsecamente priva di redditività sicché la riduzione del canone (del resto autorizzata in quanto tale dall'allora giudice delegato) appare in questa prospettiva giustificata. Non va trascurato che, come riferisce lo stesso consulente, l'affittuaria [REDACTED] venne dichiarata fallita nel 2007, a conferma del fatto che l'azienda risultava incapace di produrre reddito sufficiente. In mancanza di adeguati riscontri di segno diverso, pertanto, è del tutto ragionevole pensare che il valore stesso dell'azienda non fosse positivo.

D'altra parte, la rinuncia ai crediti maturati fino al 30.6.2006, appare pattuita in relazione all'analogo rinuncia a crediti vantati dall'affittuaria per varie causali. Non potendosi presumere la inesistenza di tali crediti, ma dovendo essa essere provata dall'attore sulla base di elementi oggettivi, anche di carattere indiciano, nel caso di specie non introdotti nella causa, la rinuncia stessa pare doversi ricondurre almeno in parte ad una

compensazione volontaria di debiti e crediti, come tale priva di effetti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Per altro verso, essa deve inserirsi nel contesto del negozio transattivo di cui si è detto.

Anche tale domanda, pertanto, appare destituita di fondamento e va dunque rigettata.

Le spese seguono la soccombenza. Esse devono essere liquidate in considerazione dello scaglione di valore della presente causa, superiore a € 1.5000.000,00 con riferimento agli amministratori e contenuto entro tale limite con riguardo ai liquidatori, e del fatto che la causa risulta decisa nei confronti degli amministratori sulla base di una questione preliminare di rito (eccezione di prescrizione), risultando pertanto di non elevata complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree e condanna il fallimento attore al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come segue:

██████████ per onorari oltre Iva e cap di legge in favore di ciascuno dei convenuti.

Varese, 24.10.2013

Il Giudice est.

Dott. Nicola Cosentino

*N. Cosentino*

Il Presidente

Dott. Dario Papa

*D. Papa*

Depositato in Cancelleria

Varese, il 18 NOV. 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marta Lisa BÉPARDO

